

1621



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set - V

Reg. Albo

il 10.03.2009

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Mirabelli**ORIGINALE****CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE V**

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 11 MAR. 2009

N. 492

N. 49 Settore V

Data 10/03/2009

**OGGETTO: Lavori di completamento e restauro
della chiesa di S.V. Ferreri. -
Recesso dal contratto d'appalto****DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI****BIL.****CAP.****IMP.****liqu.****FUNZ.****SERV.****INTERV.****IL RAGIONIERE**

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di marzo nell'ufficio del settore V, su proposta dell'Istruttore Direttivo Sig.ra Celauro Angela, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2254 dell'11 ottobre 2007, con la quale sono stati approvati bando e disciplinare della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di completamento e restauro della chiesa San Vincenzo Ferreri (CIG 00799454B2);

Vista la determinazione dirigenziale n. 20/V del 22 gennaio 2008 (prot. gen. n. 132 del 31 gennaio 2008), con la quale l'impresa C.G.S. s.r.l., con sede legale in piazza dei Martiri n.8, Catania è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva della gara per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per il prezzo di € 615.402,46 oltre IVA, subordinandone l'efficacia alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/06;

Preso atto, altresì, che:

- come risulta dal verbale di gara allegato alla medesima determinazione, alla aggiudicazione alla nominata società si è pervenuti mediante estrazione a sorte tra le quattro ditte che avevano offerto la percentuale di ribasso, sul prezzo posto a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, del 7,3150 %, individuata nel corso della gara calcolando la media aritmetica dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo avere applicato le procedure di esclusione automatica previste dalla legge;
- e che, successivamente alla prima, è risultata estratta la ditta Ellepi di Ragusa

Accertato che alla stipula del contratto con la ditta C.G.S. si è proceduto in data **29 aprile 2008**, non prima di aver proceduto agli accertamenti di rito sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 38 DLgs 163/06, e in particolare non prima che fosse decorso il termine dei quarantacinque giorni dalla richiesta (indirizzata alla Prefettura di Catania con nota n. 6779/V del 24/01/2008) delle informazioni di cui all'art. 10 del DPR 252/98;

Constatato che la Prefettura di Catania ha riscontrato la richiesta del Comune di Ragusa sopra citata in data 22 luglio 2008, comunicando come, alla data in parola, non emergessero "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito della società C.G.S. s.r.l. con sede in Catania";

Verificato che, secondo quanto risulta dall'apposito verbale, la consegna dei lavori è avvenuta in data 14 maggio 2008 e che dalla medesima data decorrevano i dieci mesi previsti dal capitolato per il completamento dei lavori;

Tutto ciò premesso;

Considerato che in data 28 gennaio 2009 è pervenuta dalla Prefettura di Catania la nota n. 8085/2008/1500/U.A./Area 1 bis, assunta al protocollo del Comune con n. 9593 del 3 febbraio 2009, con la quale si trasmette il decreto prefettizio di pari numero e data che attesta che, *"alla data odierna, sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all'art. 10 del DPR 3/6/1998 n. 252, nei confronti della società C.G.S. s.r.l."*;

Visto l'art. 11 del medesimo decreto che al comma 3 estende il potere di recedere dai contratti anche alla circostanza in cui *"gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto"*;

Considerato che il tecnico RUP dei lavori in questione, dietro richiesta dello scrivente Ufficio del 4 febbraio 2009, ha certificato in data 24 febbraio u.s. con nota n. 16500 che alla data del 16 febbraio 2009 erano stati eseguiti lavori per € 201.330,59 e sottoscritto contratti di fornitura e posa in opera con ditte terze (di cui non è dato comprendere se già eseguiti, in tutto o in parte) per complessivi € 257.502;

Che, pertanto, ammesso che le forniture e la posa in opera dei i lavori affidati alle ditte

terze siano stati completati e (come da comma 4 dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici) accettati dal direttore dei lavori prima della data della comunicazione di cui al punto 2 della parte dispositiva del presente atto, residua un valore contrattuale pari a 156.000,00 euro circa;

Osservato che, secondo univoca e unanime giurisprudenza, al concretizzarsi della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 11 del DPR 252/98, all'amministrazione aggiudicatrice *"spetta non già la facoltà, bensì il dovere di disporre la revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto in presenza di informativa prefettizia positiva"* (tra le più recenti, TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 12 febbraio 2007 n. 38)

E, ancora, che *"La facoltà di revoca o di recesso prevista dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 575/98 quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto rappresenta specificazione della fattispecie più generale della sopravvenienza in corso di rapporto di elementi incompatibili con il prosieguo della sua esecuzione. Incompatibilità sulla quale la legge non attribuisce alcun sindacato all'amministrazione appaltante, stante il divieto di stipulare autorizzare o approvare i contratti e i subcontratti previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 575/98, allorché, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate."* (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 agosto 2005 n. 4408)

Ravvisata, pertanto, la doverosità di procedere a recedere dal contratto tuttora in esecuzione, a prescindere da ogni altra valutazione effettuabile dalla stazione appaltante sul pubblico interesse al completamento dell'opera, in ragione del fatto che la segnalazione della Prefettura rappresenta la concretizzazione stessa del Pubblico Interesse;

Considerato, ancora, che il RUP incaricato, unitamente alla nota n. 16500 del 24 febbraio u.s., ha trasmesso anche la comunicazione del 12/02/2009, ricevuta dalla ditta COGEFIN e acquisita al protocollo comunale in data 16 febbraio u.s., con la quale quest'ultima dà notizia che la ditta C.G.S. s.r.l. con sede in Catania, a far data dal 29 gennaio 2009, si è trasformata in COGEFIN s.p.a. con sede in Casale Monferrato (AL) ed effettua le dichiarazioni di cui all'art. 116, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;

Rilevato che il medesimo art.116, ai commi 2 e 3, assegna alle stazioni appaltanti il termine di sessanta giorni entro i quali opporsi al subentro nel contratto del nuovo soggetto, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575, e comunque *"ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzioni della delinquenza di tipo mafioso"*;

Constatato che, secondo quanto risulta dall'esame comparato delle visure camerali effettuate presso le Camere di Commercio di Catania, per la C.G.S., e di Alessandria, per la COGEFIN, le due società sono sostanzialmente identiche, nella composizione societaria, se si esclude il fatto che, in data 4 febbraio 2009, all'amministratore unico Fallica Antonio è succeduta Falzone Lina e che, pertanto, gli stessi motivi che ostano alla prosecuzione del rapporto con la ditta CGS impediscono il subentro a questa della ditta COGEFIN;

Ritenuto, pertanto, di non potere acconsentire al subentro nell'appalto in oggetto della ditta COGEFIN;

Considerato che il recesso dal contratto in parola comporta la necessità di affidare i lavori rimasti ineseguiti ad altra ditta;

Ritenuto che a tal fine si possa applicare, anche nella fattispecie del recesso di cui all'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, la procedura di cui all'art. 140 del medesimo, interpellando in prima istanza la ditta seconda in graduatoria ovvero, nel caso in cui

questa non mostrasse interesse a subentrare, la procedura negoziata più idonea in correlazione con il valore residuo dell'appalto.

Ritenuto, viceversa, che detta procedura non possa avere luogo nel caso in cui si manifestasse la necessità, prevedendo nuovi lavori e/o forniture non previsti nel progetto originario, poiché in tal caso si tratterebbe di un nuovo progetto che comporta la necessità di fare ricorso ex novo ad una procedura di gara aperta;

Visto l'art. 11 del 11, comma 3, del D.P.R. 252/98

Visti gli artt. 116 e 134 e sgg. del decreto legislativo 163/06 (codice dei contratti pubblici)

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. Per le motivazioni più ampiamente richiamate in premessa e in esecuzione delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. 163/06, recedere dal contratto stipulato con la ditta CGS s.r.l. di Catania per l'esecuzione di lavori di completamento e restauro della Chiesa San Vincenzo Ferreri in data 29 aprile 2009 (repertorio n.ro 29790), nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Intimare alla ditta COGEFIN s.p.a., già CGS s.r.l. di procedere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del presente atto a consegnare i lavori per il loro definitivo collaudo;
3. Disporre che il RUP direttamente o, secondo competenza, tramite il direttore lavori, proceda ad effettuare i calcoli di cui all'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità ivi previste.
4. Per le motivazioni in premessa riportate, non autorizzare il subentro nel contratto di cui al punto 1 della ditta COGEFIN s.p.a. in luogo della ditta C.G.S. s.r.l.
5. Disporre che i lavori e le forniture rimaste ineseguite, il cui valore sarà esattamente determinato dal RUP, come indicato al precedente punto 3, siano affidati per l'esecuzione alla ditta risultata seconda estratta come da verbale di gara citato in premessa, previo interpello, alle condizioni economiche da questa offerte in sede di gara.
6. Dare atto che, nel caso in cui la ditta di cui al precedente punto non fosse in possesso dei requisiti di legge ovvero non fosse interessata ad eseguire quanto residua dell'appalto in oggetto, il settore tecnico competente procederà ad avviare la forma di procedura negoziata che risulterà più idonea in rapporto al valore residuo del contratto.
7. Dare atto che – contrariamente a quanto previsto ai superiori punti 5 e 6 – si procederà ad indire una nuova gara con procedura aperta nel caso in cui il settore tecnico competente dovesse ritenere di rimodulare il progetto originario, ampliandone la portata e definendo la necessità di ulteriori lavori e/o forniture, sulla base di esigenze eventualmente manifestatesi in fase di esecuzione.

Da trasmettersi anche ai seguenti uffici/servizi: Segreteria Generale, Ragioneria e Settore VIII

DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. G. Mirabelli

Visto: *[Signature]*
Il Dirigente del I° Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 10.03.2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *[Signature]*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 MAR. 2009

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAR. 2009 al 22 MAR. 2009

Ragusa 23 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE